



IL SINDACO DI NAPOLI

PROGRESSIVO ANNUALE:
21 GIU 2009
PROG. n. <u>599</u>

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Disciplina concernente i locali per la vendita e la somministrazione di bevande e alimenti, i locali notturni e di intrattenimento

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale è presente un consistente numero di attività di vendita e somministrazione di bevande e/o di prodotti alimentari, svolte da esercizi commerciali e artigianali, da entità associative, quale ne sia la natura giuridica, nonché un significativo numero di locali notturni e di intrattenimento, attività che comportano un notevole afflusso di avventori soprattutto nei luoghi di aggregazione sociale e in occasione delle iniziative culturali e di spettacolo programmate in città per il tempo libero;

Ritenuto che è necessaria una disciplina degli orari di chiusura dei relativi locali che, attraverso la determinazione di limiti massimi di orario e la tendenziale omogeneità degli stessi, sia compatibile con le esigenze di vivibilità urbana e favorisca la distribuzione sul territorio dei flussi di utenza evitando eccessive concentrazioni in determinate zone come conseguenza di orari differenziati;

Ritenuto che occorre, da un canto, consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività ricreative e ludiche per il tempo libero nonché le iniziative economiche di settore, e d'altro canto, garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;

Considerato che, essendo il Comune di Napoli un comune anche ad economia turistica, è necessario assicurare, maggiormente negli spazi pubblici in cui risulta più intensa l'aggregazione sociale, cioè in prossimità dei suddetti locali, l'igiene e la raccolta di rifiuti prodotti a seguito dell'esercizio delle attività e sino al termine di essa;

Considerato che, svolgendosi le suddette attività anche e prevalentemente in ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra la fruizione delle varie categorie di utenti e la tutela dei residenti nelle aree urbane, ove i locali o esercizi sono ubicati, non solo determinando gli orari massimi di chiusura, con un aumento di un'ora per il venerdì, il sabato e gli altri giorni prefestivi, ma pure rendendo operativa la disciplina già vigente in tema di impatto acustico nonché stimolando la vigilanza dei gestori anche sull'andamento di afflusso dell'utenza, sulle attese negli spazi adiacenti i locali e sull'uscita dagli stessi;

Ritenuto che queste prescrizioni a tutela della vivibilità urbana, le quali si inquadrano in un orientamento per la sicurezza che è ben presente nell'attuale legislazione, debbono essere accompagnate da sanzioni idonee ad assicurarne l'osservanza, e cioè sino alle più energiche misure della sospensione dell'attività e della revoca di concessione allorché i comportamenti illegittimi siano realizzati su suolo o spazi pubblici;



IL SINDACO DI NAPOLI

Ritenuto che, prima della definizione di una nuova ed organica disciplina degli orari da assumersi previa concertazione con gli esponenti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori delle imprese del commercio, del lavoro dipendente e del consumo, è necessario procedere in maniera sperimentale per il periodo dal mese di giugno 2009 a tutto l'ottobre 2009, termine nel quale verificare gli effetti della presente ordinanza;

Rilevato che, in apposita riunione del 24 aprile 2009, cui sono state invitate le municipalità nonché le principali organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, le suesposte esigenze sono state condivise dagli esponenti delle organizzazioni intervenute all'incontro,

DISPONE

1. Orari relativi a esercizi, locali e attività all'aperto

- 1.a Per le attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, take-away, cornetterie, pizzerie a taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva, è consentita la chiusura dei relativi esercizi non oltre le ore 01,00 di tutti i giorni della settimana, e non oltre le ore 2,00 del venerdì, del sabato e dei giorni prefestivi. La violazione di tali limiti di orario è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.500.
- 1.b L'orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, diversi da quelli di cui al paragrafo 1.a, è stabilito dalle ore 7,00 alle ore 22,00 senza superare le tredici ore giornaliere, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998
- 1.c Resta fermo l'obbligo per gli esercenti di cui al punto 1.a di fissare gli orari di apertura e di chiusura del proprio esercizio e la giornata di riposo nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, dandone comunicazione all'utenza mediante l'esposizione di appositi cartelli, e al competente Servizio Commercio al dettaglio del Comune mediante specifica comunicazione per il successivo inoltro agli organi di controllo.
- 1.d E' confermato il contenuto dell'ordinanza sindacale n. 375 del 3 novembre 1995 che stabilisce per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande la facoltà di prorogare l'orario di chiusura fino alle ore 3.00 per i locali che svolgono attività all'interno, e fino alle ore 01.00 per l'attività svolta all'esterno. Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi è stabilita la facoltà di estendere il limite di orario per la chiusura dell'attività svolta all'esterno fino alle ore 2.00. Gli stessi limiti di orario si applicano a qualunque altra entità associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari ai sensi del D.Lgs 114/98. La violazione di tali limiti di orario è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.500.



IL SINDACO DI NAPOLI

1.e In tutti gli esercizi ove si vendono e/o si somministrano bevande, quale che sia il titolo di esercizio dell'attività, è vietata, dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo. Tale divieto non si applica se sia effettuato servizio di vendita al domicilio del consumatore. La violazione di tale divieto comporta la sanzione della chiusura dell'esercizio per tre giorni consecutivi e, in caso di recidiva, per sette giorni consecutivi.

2. Osservanza di norme igieniche

2.a Tutti i soggetti di cui alla presente ordinanza sono tenuti alla corretta igiene e pulizia del locale per l'intera durata di apertura del locale stesso, e sono tenuti a garantire, sino alla chiusura, anche negli spazi pubblici antistanti gli esercizi, l'igiene e la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'esercizio dell'attività. La violazione di tale obbligo comporta la sanzione della chiusura dell'esercizio per tre giorni consecutivi e, in caso di recidiva, per sette giorni consecutivi.

3. Tutela della quiete pubblica

3.a I titolari di tutti gli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare di cui al punto 1.a, i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione, inclusi i bar e i ristoranti, i titolari dei locali notturni di intrattenimento, i titolari degli esercizi all'aperto, i responsabili di qualunque altra entità associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari, devono osservare le disposizioni previste dalla legge n.447 del 26 ottobre 1995 e quelle contenute nella normativa di attuazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 204 del 21 dicembre 2001. Tali disposizioni si applicano a chiunque installa apparecchiature o dispositivi di qualsiasi tipo idonei a generare inquinamento acustico. Come disposto dall'art. 8 della legge 447 del 26 ottobre 1995 e all'art. 7 del piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli, le domande per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui sopra devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, e i relativi progetti devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico.

Chiunque non ottemperi alla presentazione preventiva della relazione di impatto acustico, ovvero non sia in possesso del nulla osta di impatto acustico, è sottoposto ad una sanzione di € 1.000 e, in caso di recidiva, di € 5.000.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione definiti dalla legge 447 del 26 ottobre 1995 e assegnati dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.000 e, in caso di recidiva, di € 5.000.

3.b Salvo quanto previsto dall'art. 659 del codice penale, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di trattenimento e di spettacolo, i soggetti di cui al paragrafo 3.a devono vigilare affinché gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi o



rumori ovvero abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone; essi sono inoltre obbligati a vigilare, anche avvalendosi di addetti al controllo

IL SINDACO DI NAPOLI

dell'utenza, che all'entrata nei locali o all'uscita, nonché durante l'intrattenimento nelle immediate prossimità degli stessi, i frequentatori non tengano comportamenti atti a turbare la quiete pubblica o che contrastino con le norme igieniche ovvero che determinano, per l'uso e la sosta di auto e motoveicoli, notevoli alterazioni della circolazione stradale.

4 Operatività delle sanzioni

Le sanzioni previste nei punti 1.e e 2.a sono comminate dal Dirigente del Servizio competente su rapporto della Polizia locale o di altri organi di polizia dello Stato. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di cinque giorni dalla contestazione della infrazione o dalla notifica della stessa, salva la competenza dell'autorità giudiziaria.

Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata e determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per l'igiene pubblica ovvero causa notevoli alterazioni della circolazione stradale, può essere disposta, con provvedimento sindacale, l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni. Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi pubblici dati in concessione, il Sindaco può revocare la concessione.

5 Entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e negli Albi previsti presso tutte le Municipalità ed è inserita nel sito del Comune; è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 come modificato dall'art.6 del decreto legge n.92 del 23 maggio 2008, convertito con legge n.125 del 24 luglio 2008.

Ferma la vigenza delle disposizioni già contenute in norme primarie, come quelle di cui alla legge n.447 del 26 ottobre 1995 e al codice della strada, ovvero contenute in regolamentazioni comunali già operative, come la normativa di attuazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli approvato con delibera del Consiglio comunale n.204 del 21 dicembre 2001, la presente ordinanza diviene esecutiva il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

On. Rosa Jervolino Russo

R. Jervolino Russo

La presente Ordinanza Sindacale conforme
all'originale è composta di n° 4 pagine.
Napoli, 3 GIU 2009

IL DIRIGENTE

De Luca

